

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 febbraio 2023, n. 025/Pres.

Regolamento in materia di strumenti di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale 2/2012.

Modifiche e integrazioni approvate da:

Vedi anche quanto disposto dalla DGR. 17/2/2023, n. 282 (B.U.R. 1/3/2023, n. 9).

Vedi anche quanto disposto dalla DGR. 17/3/2023, n. 489 (B.U.R. 29/3/2023, n. 13).

Vedi anche quanto disposto dalla DGR. 24/3/2023, n. 593 (B.U.R. 5/4/2023, n. 14).

Vedi anche quanto disposto dalla DGR. 6/10/2023, n. 1548 (B.U.R. 18/10/2023, n. 42).

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
FINALITA' E INTERVENTI

- Art. 1 Finalità
Art. 2 Definizioni

TITOLO II
INTERVENTI AGEVOLATI

CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 3 Domanda per l'attivazione dei finanziamenti agevolati
Art. 4 Richiesta di deliberazione dell'intervento agevolativo
Art. 5 Deliberazione dell'intervento agevolativo
Art. 6 Contratti di finanziamento agevolato e tassi d'interesse
Art. 7 Garanzie
Art. 8 Regimi d'aiuto
Art. 9 Intensità dell'aiuto
Art. 10 Beneficiari

CAPO II

FINANZIAMENTI AGEVOLATI FRIE E FINANZIAMENTI AGEVOLATI INVESTIMENTO E SVILUPPO

- Art. 11 Finanziamenti agevolati FRIE
Art. 12 Finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo
Art. 13 Spese ammissibili per nuovi investimenti
Art. 14 Spese ammissibili per acquisizioni di stabilimenti esistenti

CAPO III

FINANZIAMENTI AGEVOLATI MICROCREDITO

- Art. 15 Finanziamenti agevolati Microcredito
Art. 16 Spese ammissibili

CAPO IV

FINANZIAMENTI AGEVOLATI CAPITALIZZAZIONE

- Art. 17 Finanziamenti agevolati Capitalizzazione

CAPO V
FINANZIAMENTI AGEVOLATI LIQUIDITÀ

Art. 18 Finanziamenti agevolati Consolidamento e finanziamenti agevolati Liquidità

CAPO VI
CONTRIBUZIONI INTEGRATIVE

Art. 19 Contribuzioni integrative dei finanziamenti agevolati FRIE
Art. 20 Contribuzioni integrative dei finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo
Art. 21 Contribuzioni integrative dei finanziamenti agevolati FRIE e finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo per iniziative nel settore turistico
Art. 22 Contribuzioni integrative dei finanziamenti agevolati Microcredito
Art. 23 Misura e modalità di erogazione delle contribuzioni integrative

TITOLO III
VINCOLI, CONTROLLI, NORME FINALI E TRANSITORIE

CAPO I
VINCOLI E CONTROLLI

Art. 24 Vincoli di destinazione relativi ai finanziamenti agevolati FRIE, ai finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo e ai finanziamenti agevolati Microcredito
Art. 25 Vincoli concernenti i finanziamenti agevolati che contemplano aiuti a finalità regionale
Art. 26 Conferma dell'incentivo
Art. 27 Adempimenti specifici
Art. 28 Sicurezza sul lavoro
Art. 29 Documentazione, ispezioni e controlli
Art. 30 Annullamento e revoca
Art. 31 Restituzione
Art. 32 Assistenza tecnica alle imprese

CAPO II
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 33 Abrogazioni
Art. 34 Disposizioni transitorie
Art. 35 Entrata in vigore

Allegato A Attività di vendita di vicinato (riferito all'articolo 2, comma 1, lettera q)
Allegato B Servizi di prossimità a supporto e integrazione delle attività di vendita di vicinato

(riferito all'articolo 2, comma 1, lettera s)
Allegato C Attività di servizi (riferito all'articolo 10, comma 2, lettera b)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
FINALITA' E INTERVENTI

Art. 1
(Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), il presente regolamento determina le condizioni per l'applicazione degli interventi agevolativi concernenti gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale 2/2012 medesima, di seguito elencati, al fine di garantirne l'armonia con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, stabilendo le modalità per l'accesso alle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari e per la presentazione delle richieste di intervento da parte degli operatori convenzionati:

- a) mutui a tasso agevolato per la costruzione, la riattivazione, la trasformazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, in conformità alla normativa vigente in materia di Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominati "finanziamenti agevolati FRIE", nonché eventuali contribuzioni integrative per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari;
- b) finanziamenti e operazioni di leasing finanziario a condizioni agevolate a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, nonché di liberi professionisti, che realizzano iniziative di investimento e sviluppo aziendale nel territorio regionale, di seguito denominati "finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo", nonché eventuali contribuzioni integrative per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari;
- c) operazioni di microcredito per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, di seguito denominate "finanziamenti agevolati Microcredito", nonché eventuali contribuzioni integrative per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari;
- d) prestiti partecipativi a condizioni agevolate per la capitalizzazione delle imprese aventi forma di società, di seguito denominati "finanziamenti agevolati Capitalizzazione";
- e) finanziamenti agevolati per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine, di seguito denominati "finanziamenti agevolati Consolidamento", nonché finanziamenti agevolati per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine, di seguito denominati "finanziamenti agevolati Liquidità".

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per:
- a) banche convenzionate: le banche convenzionate con l'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 2/2012;
 - b) Comitato di gestione: il Comitato di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale 2/2012;
 - c) Segreteria: la segreteria unica del Comitato di gestione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), della legge regionale 4 marzo 2022, n. 2 (FVG PLUS SpA);
 - d) responsabile del procedimento: componente della Segreteria, cui sono affidati i compiti di cui all'articolo 10 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in ordine ai procedimenti relativi a uno o più strumenti di cui all'articolo 1, comma 1;
 - e) "spin off" di università ovvero di enti pubblici di ricerca: imprese alle quali partecipano, in qualità di soci, università, enti pubblici di ricerca, professori e ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente da enti pubblici di ricerca e che sono state attivate sulla base di progetti approvati o riconosciuti dagli organi universitari o degli enti pubblici di ricerca competenti in materia di costituzione di "spin off" secondo la pertinente disciplina interna;
 - f) confidi: i soggetti che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici);
 - g) finanziamenti a breve termine e finanziamenti a medio e lungo termine: rispettivamente, finanziamenti di durata pari o inferiore a diciotto mesi e finanziamenti di durata superiore a diciotto mesi;
 - h) avvio dell'iniziativa: il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:
 - 1) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nel documento di trasporto ovvero, ove tale specificazione non risulti dal predetto documento, la data della prima fattura;
 - 2) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale ovvero, nei casi in cui non sia prevista alcuna comunicazione, la data della prima fattura;
 - 3) nel caso di acquisizione di servizi, la data di inizio della fornitura del servizio all'impresa come specificata nel contratto o in documentazione equipollente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura;
 - 4) nel caso di acquisto di beni immobili, la data di trasferimento della proprietà specificata nel contratto;
 - 5) nel caso di operazione di leasing finanziario, la stipulazione del contratto di leasing;
 - i) liberi professionisti:

- 1) i prestatori di attività professionali ordinistiche regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile;
 - 2) i prestatori di attività professionali non ordinistiche, iscritti ad una associazione professionale inserita, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi, pubblicato dal Ministero competente nel proprio sito internet;
 - 3) i prestatori di attività professionali non ordinistiche iscritti ad un'associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni);
 - 4) gli studi associati composti esclusivamente da soggetti appartenenti ad almeno una delle tipologie di cui ai numeri 1), 2) e 3);
 - 5) le società tra professionisti costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), regolarmente iscritte al registro delle imprese e presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza, secondo quanto disposto dal decreto del Ministro della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 (Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183);
- j) microcredito: finanziamento per sostenere l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, avente i requisiti di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
- k) operatori di microcredito convenzionati: i soggetti autorizzati alla concessione di microcredito convenzionati con l'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 6 quater, comma 2, della legge regionale 2/2012;
- l) società di leasing convenzionate: le società di leasing convenzionate con l'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 2/2012;
- m) istituto finanziario convenzionato: banche convenzionate, operatori di microcredito convenzionati e società di leasing convenzionate;
- n) immobili inutilizzati e complessi produttivi degradati: edifici e relative aree di pertinenza che si trovano in stato di inagibilità ed effettivo non utilizzo per degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), risultante da iscrizione al catasto alla categoria F/2 – Unità collabente oppure da dichiarazione di inagibilità rilasciata da autorità pubblica, ovvero edifici e relative aree di pertinenza già utilizzati per lo svolgimento di attività economiche che si trovano in stato di obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia ai sensi della pertinente normativa in materia di classificazione degli interventi edilizi;
- o) attività commerciale: attività economica compresa nella Sezione G della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;

- p) centro cittadino: agglomerato urbano rientrante nelle zone omogenee A e B così come indicato nell'elaborato del piano regolatore comunale che individua la zonizzazione del sistema insediativo comunale in applicazione della pertinente normativa regionale;
- q) attività di vendita di vicinato: gli esercizi di vendita al dettaglio con superficie di vendita fino a metri quadrati 250 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 - Disciplina organica del turismo) di cui all'allegato A;
- r) comuni minori: i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, come risultante dai dati statistici ufficiali disponibili alla data di presentazione della domanda;
- s) servizi di prossimità a supporto e integrazione delle attività di vendita di vicinato: attività economica di cui alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007 compresa nell'elenco di cui all'allegato B;
- t) iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico: iniziative dirette al potenziamento delle strutture ricettive e al miglioramento della qualità dell'offerta turistica e degli altri servizi connessi, come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 55, comma 7 della legge regionale 3/2021;
- u) servitizzazione: processo attraverso il quale un'impresa implementa una trasformazione del proprio modello di business che le consenta di erogare servizi a valore aggiunto in combinazione al proprio prodotto fisico, in un'offerta unitaria;
- v) economia circolare: sistema economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo, improntando al principio della circolarità la produzione, il consumo e la gestione delle risorse e dei flussi di rifiuti, anche attraverso la reimmissione delle materie prime secondarie derivanti dal riciclo, la durabilità e riparabilità dei prodotti, il consumo di servizi anziché di prodotti e l'utilizzo di piattaforme informatiche o digitali;
- w) internazionalizzazione: processo attraverso il quale le imprese si aprono a mercati esteri, instaurando rapporti con altre aziende, consumatori e istituzioni operanti su quei territori, allo scopo di vendere, produrre, acquistare materie prime o trovare nuove fonti di finanziamento, senza delocalizzare l'attività svolta nel territorio regionale;
- x) reshoring: rilocalizzazione nel territorio regionale di attività economiche che sono state delocalizzate dall'Italia al di fuori dell'Unione europea;
- y) attività turistico-alberghiere: attività imprenditoriali dirette a ricevere i turisti che per motivi economici, ricreativi, artistici, culturali, sanitari ed ambientali viaggiano e soggiornano nel territorio regionale;
- z) giovane: persona fisica che non ha ancora compiuto 40 anni di età
- aa) impresa giovanile:
 - 1) impresa costituita in forma di società in cui, al momento della presentazione della richiesta di deliberazione dell'intervento agevolativo, la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani;
 - 2) impresa costituita in forma di società di persone composta da due soci di cui, al momento della richiesta di deliberazione dell'intervento agevolativo, almeno uno è giovane e nella quale, nel caso di società in accomandita semplice e nel caso di

- società in nome collettivo, il legale rappresentante è giovane;
- 3) impresa costituita in forma di società cooperativa in cui, al momento della richiesta di deliberazione dell'intervento agevolativo, la maggioranza dei soci è composta da giovani;
 - 4) impresa costituita in forma di impresa individuale il cui, al momento della richiesta di deliberazione dell'intervento agevolativo, titolare è un giovane;
- bb) impresa femminile:
- 1) impresa costituita in forma di società in cui, al momento della presentazione della richiesta di deliberazione dell'intervento agevolativo, la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne;
 - 2) impresa costituita in forma di società di persone composta da due soci di cui, al momento della richiesta di deliberazione dell'intervento agevolativo, almeno uno è donna e nella quale, nel caso di società in accomandita semplice e nel caso di società in nome collettivo, il legale rappresentante è donna;
 - 3) impresa costituita in forma di società cooperativa in cui, al momento della richiesta di deliberazione dell'intervento agevolativo, la maggioranza dei soci è composta da donne;
 - 4) impresa costituita in forma di impresa individuale il cui, al momento della richiesta di deliberazione dell'intervento agevolativo, titolare è una donna;
- cc) convenzioni: convenzioni per l'attuazione dei finanziamenti agevolati stipulate dalla Regione con le banche, le società di leasing ovvero gli operatori di microcredito operanti nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dell'articolo 6, comma 3, e dell'articolo 6 quater, comma 2, della legge regionale 2/2012, sulla base di schemi approvati con deliberazione della Giunta regionale;
- dd) sede operativa: sede del beneficiario cui afferiscono personale e mezzi che sono utilizzati per l'esercizio abituale dell'attività di produzione dei beni e servizi e cui si riferisce l'intervento agevolativo.

TITOLO II INTERVENTI AGEVOLATIVI

CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 3

(Domanda per l'attivazione dei finanziamenti agevolati)

1. La domanda per l'attivazione dei finanziamenti agevolati, nonché per l'eventuale concessione della contribuzione integrativa, è presentata dal soggetto beneficiario all'istituto finanziario convenzionato presso il quale intende stipulare il contratto di finanziamento agevolato in conformità alle convenzioni.

Art. 4

(Richiesta di deliberazione dell'intervento agevolativo)

1. Compiuta positivamente la valutazione economico-finanziaria della domanda in conformità alle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività bancaria ovvero l'attività di leasing finanziario, la banca convenzionata ovvero la società di leasing trasmette richiesta di deliberazione dell'intervento agevolativo, nonché della concessione dell'eventuale contribuzione integrativa, al Comitato di gestione, per il tramite della Segreteria, con le modalità ed i termini stabiliti nelle convenzioni.

2. Nel caso di finanziamenti agevolati Microcredito, compiuta positivamente la valutazione economico-finanziaria della domanda in conformità alle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività di concessione di microcredito, l'operatore di microcredito convenzionato trasmette richiesta di deliberazione dell'intervento agevolativo, nonché della concessione dell'eventuale contribuzione integrativa, al Comitato di gestione, per il tramite della Segreteria, con le modalità ed i termini stabiliti nelle convenzioni.

Art. 5

(Deliberazione dell'intervento agevolativo)

1. Le richieste di deliberazione dell'intervento agevolativo sono istruite dalla Segreteria secondo l'ordine cronologico di ricevimento. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, completata l'istruttoria amministrativa, il responsabile del procedimento propone al Comitato di gestione l'adozione degli atti di sua competenza in materia di deliberazione dell'intervento agevolativo.

2. Il Comitato di gestione delibera gli interventi agevolativi sulla base delle proposte trasmesse nel corso di ciascun mese dal responsabile del procedimento. Qualora le disponibilità siano insufficienti a finanziare tutti gli interventi proposti nel corso del mese considerato, gli interventi sono deliberati in base all'ordine cronologico di ricevimento delle richieste di deliberazione dell'intervento agevolativo presso la Segreteria. Nel caso dei finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo sono finanziati con priorità le richieste che contemplan come soggetti beneficiari imprese giovanili o femminili.

3. Se ritiene di non poter deliberare sulla richiesta di deliberazione dell'intervento agevolativo senza acquisire ulteriori elementi di valutazione sul contenuto della proposta, il Comitato di gestione può deliberare la richiesta di un supplemento di istruttoria da parte della Segreteria, che vi provvede entro il termine di quindici giorni. Completato il supplemento di istruttoria il responsabile del procedimento propone al Comitato di gestione l'adozione degli atti di sua competenza in materia di deliberazione dell'intervento.

4. Il Comitato di gestione adotta la deliberazione dell'intervento agevolativo entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di deliberazione presso la Segreteria.

5. In ordine agli interventi proposti che non sono stati oggetto di deliberazione per insufficienza di disponibilità nel corso del mese considerato, è deliberata l'ammissione all'esame del Comitato di gestione riferito al mese successivo.

6. Nel caso in cui la richiesta sia valutata inammissibile, prima della formale adozione del provvedimento negativo da parte del Comitato di gestione, il responsabile della Segreteria comunica tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della richiesta.

7. Le contribuzioni integrative richieste sono concesse, unitamente alla deliberazione dell'intervento agevolativo concernente il finanziamento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per tali finalità. Con riferimento alle richieste per le quali non è possibile concedere la contribuzione integrativa per insufficienza di risorse finanziarie, il Comitato di gestione delibera l'ammissibilità all'ottenimento della contribuzione integrativa con riserva di concessione qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie. Le condizioni della contribuzione integrativa sono quelle determinate al momento dell'adozione della deliberazione di ammissione con riserva. A seguito della sopravvenuta disponibilità delle risorse, la contribuzione integrativa è concessa senza maggiorazione degli interessi. L'ammissione con riserva decade se la concessione non avviene entro la fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello della ammissione con riserva.

Art. 6

(Contratti di finanziamento agevolato e tassi d'interesse)

1. La deliberazione dell'intervento agevolativo del Comitato di gestione è comunicata alla banca ovvero alla società di leasing convenzionata ai fini della stipulazione del contratto di finanziamento agevolato con il soggetto beneficiario e dell'erogazione dell'importo dello stesso nonché dell'eventuale contribuzione integrativa, in conformità a quanto previsto nella convenzione. La banca convenzionata ovvero la società di leasing assume il rischio delle perdite sull'operazione di finanziamento agevolato con le modalità fissate nella convenzione, in misura comunque non inferiore al 20 per cento del loro totale e, nel caso dei finanziamenti agevolati Consolidamento, al 50 per cento del loro totale.

2. Nel caso dei finanziamenti agevolati Microcredito, la deliberazione dell'intervento agevolativo del Comitato di gestione è comunicata all'operatore di microcredito convenzionato ai fini della stipulazione del contratto di microcredito con il soggetto beneficiario e dell'erogazione dell'importo dello stesso nonché dell'eventuale contribuzione integrativa, in conformità a quanto previsto nella convenzione. L'operatore di microcredito convenzionato assume il rischio delle perdite sull'operazione di finanziamento con le modalità fissate nella convenzione, in misura comunque non inferiore al 10 per cento del loro totale.

3. I finanziamenti agevolati sono concessi a tassi variabili o fissi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare sul sito internet della Regione.

Art. 7
(*Garanzie*)

1. Alla luce dell'attività di valutazione economico-finanziaria di cui all'articolo 4, comma 1, la richiesta di deliberazione dell'intervento agevolativo può prevedere che il finanziamento agevolato sia assistito da adeguate garanzie reali o personali, incluse garanzie bancarie, assicurative o rilasciate da confidi, da fondi pubblici di garanzia o da SACE. Il Comitato di gestione può predeterminare con propria deliberazione quote minime di garanzia che devono assistere i finanziamenti agevolati secondo criteri di progressività e proporzionalità della copertura a fronte dell'aumento di importo e durata dell'operazione nonché del rating creditizio del soggetto beneficiario.

2. Nel caso di finanziamenti agevolati Microcredito, tenuto conto dell'importo e della durata del finanziamento agevolato e della valutazione della capacità del soggetto richiedente di far fronte ai propri impegni finanziari effettuata dall'operatore di microcredito convenzionato, la deliberazione dell'intervento agevolativo può essere condizionata esclusivamente alla prestazione di garanzie personali.

3. Le garanzie rilasciate da banche, assicurazioni e confidi devono essere esplicite, incondizionate, irrevocabili e dirette, nel senso che si riferiscono ad una singola esposizione, e debbono garantire la restituzione del credito per capitale e per interessi, contrattuali e di mora.

Art. 8
(*Regimi d'aiuto*)

1. Salvo quanto previsto ai commi 5 e 6, gli aiuti relativi ai finanziamenti agevolati sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, con particolare riferimento agli articoli 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) e 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI).

2. Gli aiuti di cui al comma 1 possono essere concessi ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 nel caso in cui le iniziative oggetto di agevolazione sono realizzate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale in conformità a quanto stabilito nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale in vigore al momento della deliberazione dell'intervento agevolativo.

3. Gli aiuti di cui al comma 1 possono essere concessi ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 ai soggetti beneficiari che possiedono i requisiti di microimpresa, piccola e media impresa individuati dall'articolo 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali), nel prosieguo denominati PMI.

4. Gli aiuti relativi ai finanziamenti agevolati non possono essere concessi, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, qualora l'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti superi le soglie stabilite, distintamente per categoria, all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 651/2014 medesimo, oppure qualora i soggetti beneficiari rientrino nella definizione di imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 e non possono erogati qualora i soggetti beneficiari siano destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

5. Nel caso dei finanziamenti agevolati FRIE di cui all'articolo 11, comma 3, dei finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo di cui all'articolo 12, comma 3, nel caso dei finanziamenti agevolati Microcredito di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), dei finanziamenti agevolati Capitalizzazione, dei finanziamenti agevolati Consolidamento e dei finanziamenti agevolati Liquidità, le agevolazioni sono concesse in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013. Il regolamento (UE) n. 1407/2013 può essere altresì applicato nei casi delle altre tipologie di finanziamento agevolato su richiesta del beneficiario.

6. Gli aiuti relativi ai finanziamenti agevolati FRIE, Investimento e sviluppo e Microcredito sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 qualora la domanda per l'attivazione del finanziamento agevolato sia presentata successivamente all'avvio dell'iniziativa.

7. Gli interventi agevolativi e le eventuali contribuzioni integrative non possono essere cumulati con gli incentivi di cui al Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) e gli incentivi di cui all'articolo 3 bis della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19).

Art. 9

(Intensità dell'aiuto)

1. Nel caso in cui gli aiuti relativi agli interventi agevolativi sono concessi ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, l'intensità in equivalente sovvenzione lordo

non può superare il massimale pertinente stabilito per la zona interessata nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale in vigore al momento della deliberazione dell'intervento.

2. Nel caso in cui gli aiuti relativi agli interventi agevolativi sono concessi ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, l'intensità non può superare il 20 per cento delle spese ammissibili per le piccole imprese e il 10 per cento per le medie imprese.

3. Nel caso in cui gli aiuti relativi agli interventi agevolativi sono concessi in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 di tale regolamento, in virtù delle quali:

- a) l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
- b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

4. L'intensità dell'aiuto è calcolata in conformità all'articolo 39, comma 5, della legge regionale 7/2000, all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 651/2014 e all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (UE) n. 1407/2013.

Art. 10 (Beneficiari)

1. Sono beneficiari dei finanziamenti agevolati FRIE le imprese iscritte nel Registro delle imprese aventi sede operativa, nella quale è realizzata l'iniziativa oggetto di finanziamento, sul territorio regionale.

2. Sono beneficiari dei finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo:

- a) le PMI iscritte nel Registro delle imprese aventi sede operativa, nella quale è realizzata l'iniziativa oggetto di finanziamento, sul territorio regionale;
- b) le grandi imprese iscritte nel Registro delle imprese aventi sede operativa, nella quale è realizzata l'iniziativa oggetto di finanziamento sul territorio regionale, che ivi svolgono le attività di servizi elencate nell'allegato C;
- c) i liberi professionisti aventi sede operativa, nella quale è realizzata l'iniziativa oggetto di finanziamento, sul territorio regionale.

3. Sono beneficiari dei finanziamenti agevolati Microcredito:

- a) le microimprese iscritte nel Registro delle imprese aventi sede operativa, nella quale è realizzata l'iniziativa oggetto di finanziamento, sul territorio regionale;
- b) i liberi professionisti aventi sede operativa, nella quale è realizzata l'iniziativa oggetto di finanziamento, sul territorio regionale.

4. In deroga a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, possono beneficiare dei finanziamenti agevolati FRIE, Investimento e sviluppo e Microcredito anche i soggetti che, pur non avendo sede operativa nel territorio regionale al momento della presentazione della domanda per l'attivazione dei finanziamenti agevolati o della richiesta di deliberazione dell'intervento agevolativo, si impegnano ad attivarla entro la data di conclusione dell'iniziativa all'attivazione. L'intervento agevolativo deliberato è revocato nel caso in cui tali soggetti non procedano entro la data di conclusione dell'iniziativa all'attivazione ed alla registrazione nel Registro delle imprese della sede sul territorio regionale nella quale è realizzata l'iniziativa finanziata.

5. Sono beneficiari dei finanziamenti agevolati Capitalizzazione le società di capitali, iscritte nel Registro delle imprese, aventi sede operativa sul territorio regionale ovvero le società di persone o le imprese individuali, iscritte nel Registro delle imprese, aventi unità produttiva sul territorio regionale che si impegnano alla trasformazione in forma di società di capitali.

6. Sono beneficiari dei finanziamenti agevolati Consolidamento e dei finanziamenti agevolati Liquidità le imprese aventi sede operativa sul territorio regionale, iscritte nel Registro delle imprese.

7. Non possono beneficiare dei finanziamenti agevolati i soggetti:
- a) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali o nei cui confronti è in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, fermo restando quanto previsto in materia di divieto di concessione di aiuti alle imprese in difficoltà dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014;
 - b) destinatari di sanzioni interdittive, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

CAPO II

FINANZIAMENTI AGEVOLATI FRIE E FINANZIAMENTI AGEVOLATI INVESTIMENTO E SVILUPPO

Art. 11

(Finanziamenti agevolati FRIE)

1. Nel caso di PMI sono ammissibili ai finanziamenti agevolati FRIE le seguenti tipologie di iniziativa d'investimento:

- a) creazione di un nuovo stabilimento, estensione di uno stabilimento esistente,

diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

- b) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito.

2. Nel caso di grandi imprese, sono ammissibili ai finanziamenti agevolati FRIE le seguenti tipologie di iniziativa d'investimento:

- a) creazione di un nuovo stabilimento o diversificazione delle attività di uno stabilimento esistente, purché le nuove attività non siano uguali o simili a quelle già svolte nello stabilimento;
- b) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito, purché le nuove attività che saranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione.

3. Sia nel caso di PMI che nel caso di grandi imprese è ammissibile ai finanziamenti agevolati FRIE la realizzazione di tipologie di iniziative d'investimento che, pur non avendo le caratteristiche, rispettivamente, di cui ai commi 1 e 2, sono comunque dirette allo sviluppo e al rafforzamento aziendale.

4. In conformità all'articolo 2, comma 1, della legge 908/1955, sono finanziabili le iniziative d'investimento rientranti nelle tipologie di cui ai commi 1, 2 e 3, aventi ad oggetto la costruzione, la riattivazione, la trasformazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di stabilimenti per lo svolgimento di attività industriali e di imprese artigiane iscritte all'Albo di cui all'articolo 13 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), le costruzioni navali, le attività turistico-alberghiere e altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, con esclusione di lavori pubblici.

5. I finanziamenti agevolati FRIE hanno un ammortamento compreso tra 5 e 15 anni.

6. Salva la possibilità di richiedere finanziamenti agevolati di importo minore, la copertura massima del programma di investimento ritenuto ammissibile ai finanziamenti agevolati FRIE è pari al 75%.

7. L'ammontare minimo dei finanziamenti agevolati FRIE è pari a 100 mila euro. L'importo massimo dei finanziamenti agevolati FRIE è pari a 20 milioni di euro.

8. Ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), nel caso di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, i finanziamenti agevolati FRIE possono avere a oggetto iniziative per la realizzazione delle quali sono state sostenute anche spese precedentemente alla presentazione della domanda, la cui

ammissibilità è disciplinata dal Comitato di gestione nell'ambito dei criteri operativi di cui all'articolo 8, comma 3, della legge regionale 2/2012, con decorrenza stabilita in ragione della salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario delle gestioni fuori bilancio di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 2/2012, e comunque non anteriore all'1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione da parte del beneficiario della domanda per l'attivazione dell'intervento agevolativo.

Art. 12

(Finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo)

1. Nel caso di PMI sono ammissibili ai finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo le seguenti tipologie di iniziativa d'investimento:

- a) creazione di un nuovo stabilimento, estensione di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- b) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito.

2. Nel caso di grandi imprese sono ammissibili ai finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo le seguenti tipologie di iniziativa d'investimento:

- a) creazione di un nuovo stabilimento o diversificazione delle attività di uno stabilimento esistente, purché le nuove attività non siano uguali o simili a quelle già svolte nello stabilimento;
- b) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito, purché le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione.

3. Sia nel caso di PMI che nel caso di grandi imprese è ammissibile ai finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo la realizzazione di tipologie di iniziative d'investimento che, pur non avendo le caratteristiche, rispettivamente, di cui ai commi 1 e 2, sono comunque dirette allo sviluppo e al rafforzamento aziendale.

4. I finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo hanno un ammortamento compreso tra 5 e 25 anni.

5. Salva la possibilità di richiedere finanziamenti agevolati di importo minore, la copertura massima del programma di investimento ritenuto ammissibile ai finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo è pari all'80 per cento.

6. L'ammontare minimo dei finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo è pari a 25

mila euro. L'importo massimo dei finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo è pari a 4 milioni di euro.

7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), nel caso di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, i finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo possono avere a oggetto iniziative per la realizzazione delle quali sono state sostenute anche spese precedentemente alla presentazione della domanda, la cui ammissibilità è disciplinata dal Comitato di gestione nell'ambito dei criteri operativi di cui all'articolo 8, comma 3, della legge regionale 2/2012, con decorrenza stabilita in ragione della salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario delle gestioni fuori bilancio di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 2/2012, e comunque non anteriore all'1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione da parte del beneficiario della domanda per l'attivazione dell'intervento agevolativo.

Art. 13

(Spese ammissibili per nuovi investimenti)

1. Ai fini della realizzazione della tipologia di iniziative di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), comma 2, lettera a) e comma 3, nonché di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), comma 2, lettera a) e comma 3, sono ammissibili le spese concernenti:

- a) acquisto della proprietà o di diritti reali di godimento di terreni;
- b) acquisto della proprietà o di diritti reali di godimento, costruzione, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione di immobili, costi per la progettazione e la direzione dei lavori entro il limite del 10 per cento del totale della spesa ammissibile a cui tali costi si riferiscono, sistemazioni ed opere esterne, compresi i piazzali per carico e scarico merci, i parcheggi e le strutture per la nautica da diporto;
- c) costi relativi a piani di caratterizzazione, alla caratterizzazione ed alla effettuazione di bonifiche ambientali;
- d) acquisto di impianti e macchinari, attrezzature, stampi, arredi, dotazioni d'ufficio ed automezzi, nuovi di fabbrica;
- e) acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how, di conoscenze tecniche non brevettate, di diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive e programmi informatici.

2. La congruità dei costi relativi alle spese di cui al comma 1 concernenti i beni usati ammissibili in conformità al comma 6, i beni prodotti in economia ammissibili in conformità al comma 7, nonché i terreni e gli immobili è attestata da perizia di stima redatta da esperto indipendente rispetto al soggetto beneficiario scelto dall'istituto finanziario convenzionato.

3. Ai fini di cui al comma 1, l'acquisto della proprietà può avvenire anche tramite riscatto di beni in locazione finanziaria. La spesa ammissibile è determinata in base al valore residuo del

bene in linea capitale al momento del riscatto

4. Ai fini dell'ammissibilità delle spese ai sensi del comma 1, lettere a) e b), i diritti reali di godimento devono avere durata tale da consentire il rispetto dei vincoli di cui all'articolo 24, comma 1, e, se del caso, di cui all'articolo 25, comma 1.

5. Le spese per ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione di cui al comma 1, lettera b) sono ammissibili anche in relazione ad immobili sui quali il soggetto richiedente ha un titolo di godimento diverso da un diritto reale, purché sussista formale autorizzazione del proprietario dell'immobile e la durata del titolo di godimento è tale da consentire il rispetto dei vincoli di cui all'articolo 24, comma 1, e, se del caso, di cui all'articolo 25, comma 1.

6. Ad eccezione del caso in cui l'agevolazione è concessa ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 a una grande impresa, l'acquisto degli attivi di cui al comma 1, lettera d), può riguardare beni usati se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante l'origine dei beni;
- b) il prezzo dei beni usati non è superiore al loro valore di mercato ed è inferiore al costo di beni simili nuovi.

7. In relazione alle spese di cui al comma 1, lettere b) e d), sono ammissibili i costi dei lavori e delle opere da eseguire in economia da parte del soggetto richiedente se danno luogo ad appostazione nel bilancio e nel registro dei cespiti ammortizzabili.

8. Le spese di cui al comma 1, lettera e), sono ammissibili alle seguenti condizioni cumulative:

- a) i beni finanziati sono utilizzati esclusivamente dall'impresa beneficiaria e, nel caso in cui l'agevolazione è concessa ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, i beni finanziati devono altresì restare ed essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'incentivo;
- b) i beni finanziati sono ammortizzabili;
- c) i beni finanziati sono acquistati da terzi a condizioni di mercato;
- d) fermo restando quanto previsto all'articolo 24, comma 1, i beni finanziati devono figurare all'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria per almeno 5 anni, ovvero per almeno 3 anni nel caso in cui il beneficiario è una PMI e, nel caso in cui l'agevolazione è concessa ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, i beni finanziati devono restare associati all'iniziativa di investimento per i medesimi periodi di tempo.

9. Nel caso in cui l'agevolazione è concessa ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 ed il beneficiario è una grande impresa, le spese di cui al comma 1, lettera e), non possono superare il 50 per cento delle spese totali ammissibili per la realizzazione dell'iniziativa.

10. Nel caso in cui l'agevolazione è concessa ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, non sono ammissibili le spese relative all'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su

strada da parte di imprese che effettuano tale trasporto per conto terzi.

11. Nel caso in cui l'agevolazione è concessa ai sensi 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) relativamente a finanziamenti agevolati concessi per la trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i 3 esercizi finanziari precedenti;
- b) relativamente a finanziamenti agevolati concessi a favore della diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente, l'importo delle spese ammissibili deve superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.

12. Nel caso di iniziative realizzate da liberi professionisti, le spese di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono ammissibili soltanto se riguardano sedi operative diverse dalle abitazioni del beneficiario.

Art. 14

(Spese ammissibili per acquisizioni di stabilimenti esistenti)

1. Ai fini della realizzazione della tipologia di iniziative di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), e di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), sono ammissibili le spese concernenti i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato, come attestato da perizia di stima redatta da esperto indipendente rispetto al soggetto beneficiario scelto dalla banca o dalla società di leasing convenzionata. Nel caso in cui l'agevolazione è concessa ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, non possono essere oggetto di agevolazione gli attivi la cui acquisizione ha già beneficiato di aiuti prima del rilevamento.

2. In quanto compatibili con il comma 1, si applicano le disposizioni in materia di spese ammissibili di cui all'articolo 13. L'acquisizione di quote non è considerata spesa ammissibile ai sensi del comma 1.

3. Nel caso in cui l'acquisizione dello stabilimento è accompagnata da nuovi investimenti che rientrano nella tipologia di iniziative di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), e di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), in relazione a tali investimenti si applicano le disposizioni in materia di spese ammissibili di cui all'articolo 13.

CAPO III FINANZIAMENTI AGEVOLATI MICROCREDITO

Art. 15
(Finanziamenti agevolati Microcredito)

1. Sono ammissibili ai finanziamenti agevolati Microcredito le seguenti tipologie di iniziativa d'investimento:

- a) creazione di un nuovo stabilimento, estensione di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- b) investimenti che, pur non avendo le caratteristiche di cui alla lettera a), sono comunque diretti allo sviluppo e al rafforzamento aziendale.

2. I finanziamenti agevolati Microcredito hanno un ammortamento compreso tra 3 e 10 anni.

3. Salva la possibilità di richiedere finanziamenti agevolati di importo minore, la copertura massima del programma di investimento ritenuto ammissibile assicurata dai finanziamenti agevolati Microcredito è pari al 90 per cento.

4. L'ammontare minimo dei finanziamenti agevolati Microcredito è pari a 5.000 euro. L'importo massimo dei finanziamenti agevolati Microcredito in essere a favore del medesimo beneficiario è pari a 40 mila euro.

5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), nel caso di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, i finanziamenti agevolati Microcredito possono avere a oggetto iniziative per la realizzazione delle quali sono state sostenute anche spese precedentemente alla presentazione della domanda, la cui ammissibilità è disciplinata dal Comitato di gestione nell'ambito dei criteri operativi di cui all'articolo 8, comma 3, della legge regionale 2/2012, con decorrenza stabilita in ragione della salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario delle gestioni fuori bilancio di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 2/2012, e comunque non anteriore all'1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione da parte del beneficiario della domanda per l'attivazione dell'intervento agevolativo.

Art. 16
(Spese ammissibili)

1. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 15, sono ammissibili le spese di cui all'articolo 13.

2. Nel caso di iniziative realizzate da liberi professionisti, le spese di cui all'articolo 13,

comma 1, lettere a), b) e c), sono ammissibili soltanto se riguardano sedi operative diverse dalle abitazioni del beneficiario.

CAPO IV FINANZIAMENTI AGEVOLATI CAPITALIZZAZIONE

Art. 17 *(Finanziamenti agevolati Capitalizzazione)*

1. Sono ammissibili ai finanziamenti agevolati Capitalizzazione le iniziative dirette alla:

- a) ricapitalizzazione della società;
- b) capitalizzazione di società risultante dalla trasformazione di impresa costituita in forma di società di persone o impresa individuale iscritta nel Registro delle imprese.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), l'intervento agevolativo è deliberato dal Comitato di gestione a fronte dell'impegno da parte dei soci a deliberare, prima dell'erogazione del finanziamento agevolato Capitalizzazione ed entro sessanta giorni dalla deliberazione dell'intervento, l'aumento del capitale sociale ovvero il futuro aumento di capitale sociale per un importo pari a quello del finanziamento agevolato Capitalizzazione. La società beneficiaria è ricapitalizzata, entro 120 giorni dal termine dell'ammortamento del finanziamento agevolato Capitalizzazione, a fronte della conversione in capitale sociale delle somme accantonate in apposita riserva patrimoniale indisponibile. Tale riserva patrimoniale indisponibile è alimentata, entro la scadenza di ciascuna rata di restituzione del finanziamento agevolato Capitalizzazione, per un importo almeno pari a quello della rata, mediante:

- a) versamento di denaro da parte dei soci;
- b) destinazione di utili d'esercizio;
- c) conversione di riserve disponibili esistenti derivanti da utili accantonati e da pregressi versamenti dei soci;
- d) rinuncia da parte dei soci a crediti derivanti da pregressi finanziamenti a favore della società.

3. Ai fini di cui comma 1, lettera b), l'intervento agevolativo è deliberato dal Comitato di gestione a fronte dell'impegno da parte dei soci della società di persone ovvero del titolare dell'impresa individuale a costituire, tramite trasformazione della società ovvero conferimento dell'azienda, una società di capitale. L'erogazione del finanziamento agevolato Capitalizzazione è condizionata alla costituzione della società di capitale. Il finanziamento è riferito alla quota di capitale sociale, interamente sottoscritto, d'importo pari a quello del finanziamento agevolato Capitalizzazione ed eccedente la parte di capitale sociale derivante dalla trasformazione della società di persone ovvero dal conferimento dell'azienda. Fatti salvi i versamenti obbligatori, i soci della costituita società di capitale già soci della società di persone o il socio già titolare dell'impresa individuale, nonché eventuali altri soci, effettuano i versamenti di denaro o destinano utili d'esercizio a titolo di conferimento alla suddetta quota di capitale sociale entro le

scadenze e per importi almeno pari a quelli previsti nel contratto di finanziamento, per il rimborso del capitale mutuato da parte della società beneficiaria. La costituzione della società di capitali deve avere luogo entro 12 mesi dalla data di deliberazione dell'intervento.

4. Il finanziamento agevolato Capitalizzazione è finalizzato alla realizzazione di un programma di sviluppo, rafforzamento e consolidamento dell'attività economica svolta dall'impresa presso sedi operative situate sul territorio regionale, in ordine al quale la società beneficiaria relaziona annualmente al Comitato di gestione. È in ogni caso vietata la riduzione o la delocalizzazione dell'attività economica svolta dall'impresa presso sedi operative situate sul territorio regionale.

5. I finanziamenti agevolati Capitalizzazione hanno un ammortamento compreso tra 3 e 15 anni.

6. Salva la possibilità di richiedere finanziamenti agevolati di importo minore, i finanziamenti agevolati Capitalizzazione coprono il 100 per cento dell'importo dell'aumento di capitale di cui al comma 2 ovvero della quota di cui al terzo periodo del comma 3.

7. L'ammontare minimo dei finanziamenti agevolati Capitalizzazione è pari a 50.000 euro. L'importo massimo dei finanziamenti agevolati Capitalizzazione in essere a favore del medesimo beneficiario è pari a 3 milioni di euro.

CAPO V FINANZIAMENTI AGEVOLATI LIQUIDITÀ

Art. 18

(Finanziamenti agevolati Consolidamento e finanziamenti agevolati Liquidità)

1. I finanziamenti agevolati Consolidamento sono diretti al consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine.

2. I finanziamenti agevolati Liquidità sono diretti al sostegno delle esigenze di credito a breve e medio termine, anche in relazione allo smobilizzo di crediti vantati nei confronti di imprese e pubbliche amministrazioni e all'anticipazione di crediti d'imposta di cui al comma 5.

3. I finanziamenti agevolati Consolidamento e Liquidità sono finalizzati a sostenere l'equilibrio della gestione finanziaria e il rilancio dell'attività economica svolta dall'impresa presso sedi operative situate sul territorio regionale. È in ogni caso vietata la riduzione o la delocalizzazione dell'attività economica svolta dall'impresa presso sedi operative situate sul territorio regionale.

4. Fermo restando quanto stabilito al comma 9, i finanziamenti agevolati

Consolidamento assicurano una copertura massima del 100 per cento dei debiti a breve consolidabili.

5. Fermo restando quanto stabilito al comma 9, l'importo dei finanziamenti agevolati Liquidità è calcolato con riferimento:

- a) alla media delle spese sostenute negli ultimi 3 esercizi, o nel minor numero di esercizi chiusi da imprese di più recente costituzione, come risultanti dal conto economico, relative a:
 - 1) costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, di cui alla corrispondente voce dell'articolo 2425, lettera b), numero 6), del codice civile;
 - 2) costi per i servizi, di cui alla corrispondente voce dell'articolo 2425, lettera b), numero 7), del codice civile;
 - 3) costi per il personale, di cui alla corrispondente voce dell'articolo 2425, lettera b), numero 9), del codice civile;
 - 4) somma algebrica, qualora negativa, dei valori relativi alla voce "proventi e oneri finanziari" di cui all'articolo 2425, lettera c), del codice civile.
- b) nel caso di imprese di nuova costituzione che non hanno ancora chiuso il primo esercizio alla data di presentazione della domanda, alla media delle spese che si prevede di sostenere nei primi 3 esercizi relative ai valori di cui alla lettera a).

6. In alternativa a quanto previsto al comma 5, l'importo dei finanziamenti agevolati Liquidità, può essere calcolato con riferimento a:

- 1) l'importo dei crediti vantati nei confronti di imprese e pubbliche amministrazioni;
- 2) l'importo dei crediti d'imposta derivanti dall'anticipo a favore dei clienti dei contributi in forma di sconto sul corrispettivo dovuto di cui all'articolo 14, comma 3.1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale);
- 3) l'importo dei crediti d'imposta di cui alla sezione II del capo III della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), a favore di imprese di produzione cinematografica e audiovisiva aventi sede operativa nel territorio regionale, in conformità all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 23 giugno 2020, n. 12 (Disposizioni di sostegno al comparto degli eventi dal vivo e del cinema).

7. Fermo restando quanto stabilito al comma 9, i finanziamenti agevolati Liquidità di cui al comma 6 assicurano una copertura massima del 100 per cento dei crediti vantati.

8. I finanziamenti agevolati Consolidamento e i finanziamenti agevolati Liquidità non possono essere destinati a consolidare o estinguere debiti nei confronti della banca convenzionata e delle altre banche facenti parti dello stesso gruppo bancario ai sensi del Testo unico bancario.

9. I finanziamenti agevolati Consolidamento hanno un ammortamento compreso tra 3 e 10 anni. I finanziamenti agevolati Liquidità hanno un ammortamento compreso tra 1 e 6 anni. L'ammontare minimo dei finanziamenti agevolati Consolidamento e dei finanziamenti agevolati Liquidità è pari a 25 mila euro. L'importo massimo dei finanziamenti agevolati Consolidamento e dei finanziamenti agevolati Liquidità in essere a favore del medesimo beneficiario è pari a 500 mila euro.

CAPO VI CONTRIBUZIONI INTEGRATIVE

Art. 19

(Contribuzioni integrative dei finanziamenti agevolati FRIE)

1. Ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 1, lettera a), della legge regionale 2/2012, con la deliberazione dell'intervento agevolativo concernente il finanziamento agevolato FRIE è attribuita una contribuzione integrativa del finanziamento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari, con particolare riferimento alle iniziative:

- a) che colgono le opportunità di sviluppo delle attività aziendali derivanti dai mutamenti tecnologici, tra cui il commercio elettronico, la digitalizzazione dell'attività e dei processi gestionali, l'innovazione e la ricerca, la personalizzazione della produzione industriale e la servitizzazione;
- b) che si inseriscono nell'ambito di processi di reshoring o di riconversione dell'attività d'impresa;
- c) che si inseriscono nell'ambito di processi di internazionalizzazione dell'attività d'impresa;
- d) che sono conformi al modello dell'economia circolare;
- e) per le imprese che alla data della presentazione della domanda registrano un aumento complessivo del numero degli occupati pari ad almeno il 10 per cento rispetto al numero degli occupati registrati nel Libro unico 12 mesi prima;
- f) che comportano la riattivazione ovvero il ripristino o la riqualificazione di immobili inutilizzati o di complessi produttivi degradati.

2. Nel caso in cui la contribuzione integrativa sia richiesta per la realizzazione di una delle tipologie di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) e f), la concessione della stessa è subordinata alla presentazione di una relazione tecnica con la quale è illustrata la coerenza dell'iniziativa proposta con le caratteristiche della specifica tipologia. Tale relazione è redatta e sottoscritta da un professionista iscritto ad un albo professionale pertinente al contenuto dell'iniziativa.

3. Nel caso in cui l'istruttoria per la concessione delle contribuzioni integrative di cui al comma 2 comporti particolare complessità tecnica, il Comitato di gestione può acquisire la valutazione tecnica del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

Art. 20

(Contribuzioni integrative dei finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo)

1. In conformità all'articolo 7 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 2/2012, con la deliberazione dell'intervento agevolativo concernente il finanziamento agevolato Investimento e sviluppo è attribuita una contribuzione integrativa del finanziamento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari, con particolare riferimento a:

- a) finanziamenti di importo fino a 70.000 euro;
- b) iniziative realizzate nei territori dei comuni rientranti nelle zone montane omogenee di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);
- c) iniziative finalizzate all'insediamento o al consolidamento delle attività commerciali nei centri cittadini, di vendita di vicinato nei comuni minori o allo sviluppo di servizi di prossimità a supporto e integrazione di tali attività di vendita di vicinato;
- d) iniziative realizzate da imprese costituite da non oltre due anni alla data di presentazione della domanda ovvero, nel caso in cui risultino da "spin-off" di università o enti di ricerca, da non oltre tre anni da tale data;
- e) iniziative realizzate da imprese che alla data della presentazione della domanda registrano un aumento complessivo del numero degli occupati pari ad almeno il 10 per cento rispetto al numero degli occupati registrati nel Libro unico 12 mesi prima.

Art. 21

(Contribuzioni integrative dei finanziamenti agevolati FRIE e finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo per iniziative nel settore turistico)

1. Ai sensi all'articolo 6 quinquies, comma 2, della legge regionale 2/2012, con la deliberazione dell'intervento agevolativo concernente il finanziamento agevolato FRIE e il finanziamento agevolato Investimento e sviluppo è attribuita una contribuzione integrativa del finanziamento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari nel caso in cui si tratti di iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico.

Art. 22

(Contribuzioni integrative dei finanziamenti agevolati Microcredito)

1. In conformità all'articolo 7 bis, comma 1, lettera c), della legge regionale 2/2012, con la deliberazione dell'intervento agevolativo concernente il finanziamento agevolato Microcredito è attribuita una contribuzione integrativa del finanziamento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari.

Art. 23

(Misura e modalità di erogazione delle contribuzioni integrative)

1. La misura delle contribuzioni integrative è stabilita con deliberazione della Giunta regionale.
2. Le contribuzioni integrative di cui agli articoli 19 e 20 non sono cumulabili con quelle di cui all'articolo 21.
3. La contribuzione integrativa è erogata unitamente all'erogazione del saldo del finanziamento agevolato.

TITOLO III

VINCOLI, CONTROLLI, NORME FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

VINCOLI E CONTROLLI

Art. 24

(Vincoli di destinazione relativi ai finanziamenti agevolati FRIE, ai finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo e ai finanziamenti agevolati Microcredito)

1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati FRIE, dei finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo e dei finanziamenti agevolati Microcredito hanno l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni oggetto dell'iniziativa finanziata, per 5 anni dalla data di completamento dell'iniziativa se beni immobili e per 3 anni dalla data di completamento dell'iniziativa se mobili, materiali o immateriali.
2. Il mantenimento dei vincoli di destinazione di cui al comma 1 riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto dell'iniziativa finanziata.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, i beni mobili materiali oggetto dell'investimento divenuti obsoleti o inservibili possono essere sostituiti con altri beni della stessa natura o che possono essere utilizzati al fine dello svolgimento delle attività economiche contemplate dall'iniziativa finanziata.

Art. 25

(Vincoli concernenti i finanziamenti agevolati che contemplano aiuti a finalità regionale)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 24, nel caso in cui l'agevolazione relativa ai

finanziamenti agevolati è concessa ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, l'investimento oggetto dell'incentivo è comunque mantenuto nella zona beneficiaria individuata nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale per 5 anni, ovvero per 3 anni nel caso di PMI, a partire dalla data di completamento dell'iniziativa finanziata.

Art. 26
(Conferma dell'incentivo)

1. In conformità all'articolo 12 quater della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), nel caso di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonché trasferimento dell'azienda o ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli interventi agevolativi di cui al presente regolamento possono essere confermati dal Comitato di gestione purché l'impresa subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità.

Art. 27
(Adempimenti specifici)

1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati hanno l'obbligo di:
- a) applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e della zona, ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori);
 - b) nel caso dei finanziamenti agevolati FRIE, Investimento e sviluppo e Microcredito, mantenere la sede operativa nella quale è realizzata l'iniziativa finanziata per la durata, nel caso di PMI, di 3 anni e, nel caso di grandi imprese, di 5 anni dalla data di conclusione dell'iniziativa; nel caso in cui i predetti finanziamenti agevolati abbiano importo superiore a 500.000 euro, l'obbligo di mantenimento ha durata pari a cinque anni, nel caso di PMI, e di dieci anni, nel caso di grandi imprese, o, se il finanziamento agevolato ha durata inferiore, pari a quella del finanziamento agevolato;
 - c) nel caso dei finanziamenti agevolati Capitalizzazione e dei finanziamenti agevolati Consolidamento e dei finanziamenti agevolati Liquidità, i soggetti beneficiari hanno l'obbligo di mantenere le sedi operative di cui agli articoli 17, comma 4, e 18, comma 3, attive per tutta la durata del finanziamento agevolato;
 - d) consentire l'accesso presso la sede e le proprie dipendenze ai funzionari dell'Amministrazione regionale, del Comitato di gestione e delle Segreteria per lo svolgimento di ispezioni e controlli;
 - e) rilasciare, con cadenza annuale, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), attestante il rispetto degli obblighi a loro carico in base al presente regolamento.

2. I soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati Capitalizzazione hanno l'obbligo di:
- a) adempiere alle operazioni descritte all'articolo 17;
 - b) non compiere riduzioni dei versamenti effettuati attraverso la distribuzione di utili, prestati ai soci o altre operazioni che influiscano sul capitale sociale prima della scadenza del prestito;
 - c) dare copertura alle perdite d'esercizio che dovessero verificarsi nel corso della durata del prestito;
 - d) dare evidenza in sede di redazione annuale del bilancio nella nota integrativa delle operazioni realizzate, delle modalità dell'aumento di capitale e del rimborso del finanziamento agevolato Capitalizzazione.

Art. 28
(Sicurezza sul lavoro)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), la deliberazione degli interventi agevolativi da parte del Comitato di gestione è subordinata alla presentazione, da parte del soggetto beneficiario, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della stessa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, di data non antecedente a 6 mesi rispetto alla presentazione della richiesta di deliberazione dell'intervento agevolativo, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1, è causa di decadenza dell'intervento agevolativo. Ove il finanziamento agevolato sia già stato erogato, il soggetto beneficiario e l'autore della dichiarazione sono tenuti solidalmente a restituire l'importo, unitamente a quello dell'eventuale contribuzione integrativa.

Art. 29
(Documentazione, ispezioni e controlli)

1. Il Comitato di gestione, per il tramite della Segreteria acquisisce agli atti la documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione delle iniziative e il sostenimento delle spese ammesse che l'istituto finanziario convenzionato provvede a trasmettere in conformità a

quanto previsto dalle convenzioni.

2. La Segreteria effettua ispezioni e controlli dei soggetti beneficiari ovvero, eventualmente, degli istituti finanziari convenzionati per verificare il rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti dal presente regolamento e dalle convenzioni.

Art. 30
(Annullamento e revoca)

1. La deliberazione dell'intervento agevolativo del Comitato di gestione, nonché la concessione dell'eventuale contribuzione integrativa è annullata se riconosciuta invalida per originari vizi di legittimità o di merito causati da una condotta del beneficiario non conforme al principio di buona fede.

2. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono revocati per rinuncia del beneficiario nonché in caso di decadenza dal diritto al finanziamento agevolato a seguito di risoluzione contrattuale o dichiarazione di decadenza del beneficio del termine.

Art. 31
(Restituzione)

1. L'annullamento e la revoca dell'intervento agevolativo concernente il finanziamento comportano la restituzione delle somme mutate non ancora restituite e degli eventuali interessi contrattuali maturati sulle stesse. La restituzione può essere rateizzata nel caso di cui all' articolo 2, comma 15, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

2. L'inosservanza dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 24 e di cui all'articolo 27, comma 1, lettere b) e c), comporta la revoca dell'intervento agevolativo concernente il finanziamento per una quota dello stesso proporzionale al periodo per il quale non sono stati rispettati e al valore dell'eventuale bene cui l'inosservanza si riferisce come determinato in sede di deliberazione dell'intervento agevolativo, con conseguente eventuale rideterminazione del piano di ammortamento.

3. L'annullamento e la revoca della concessione della contribuzione integrativa del Comitato di gestione ai sensi dell'articolo 30 comportano la restituzione delle somme erogate in applicazione dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

4. L'inosservanza dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 24 e di cui all'articolo 27, comma 1, lettere b) e c), comporta la revoca della contribuzione integrativa per una quota della

stessa proporzionale al periodo per il quale non sono stati rispettati e al valore dell'eventuale bene cui l'inosservanza si riferisce come determinato in sede di deliberazione dell'intervento agevolativo.

Art. 32
(Assistenza tecnica alle imprese)

1. In conformità all'articolo 13, comma 17, della legge regionale 2/2012, l'Amministrazione regionale stipula convenzioni con il Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane di cui all' articolo 72 della legge regionale 12/2002 e con i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all' articolo 85 della legge regionale 29/2005, per lo svolgimento di attività preliminari all'istruttoria delle pratiche relative alle domande di accesso agli interventi agevolativi di cui al presente regolamento.

CAPO II
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 33
(Abrogazioni)

1. Il regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209, è abrogato.

Art. 34
(Disposizioni transitorie)

1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 209/2012 continua ad applicarsi ai procedimenti ed ai finanziamenti agevolati in corso alla data del 28 febbraio 2023.

Art. 35
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore l'1 marzo 2023.

Allegato A
(riferito all'articolo 2, comma 1, lettera q)

Attività di vendita di vicinato

Codice ATECO	Tipologia attività
47.11.40	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
47.11.50	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
47.19.20	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.21.01	Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
47.21.02	Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata
47.22.00	Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
47.23.00	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
47.24.10	Commercio al dettaglio di pane
47.24.20	Commercio al dettaglio di torte, dolci, confetteria
47.25.00	Commercio al dettaglio di bevande
47.26.00	Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)
47.29.10	Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
47.29.20	Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
47.29.30	Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici
47.29.90	Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca
47.30.00	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
47.41.00	Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati
47.42.00	Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati
47.43.00	Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.52.10	Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
47.52.20	Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Codice ATECO	Tipologia attività
47.52.40	Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.30	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.50	Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.61.00	Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
47.62.10	Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
47.62.20	Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.64.10	Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
47.65.00	Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.20	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
47.71.30	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.73.10	Farmacie
47.73.20	Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
47.74.00	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
47.75.10	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Codice ATECO	Tipologia attività
47.75.20	Erboristerie
47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.76.20	Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.20	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.60	Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.93	Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati

Allegato B
(riferito all'articolo 2, comma 1, lettera s)

Servizi di prossimità a supporto e integrazione delle attività di vendita di vicinato

Codice ATECO	Tipologia attività
10.71.10	Produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.20	Produzione di pasticceria fresca
10.73.00	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
14.13.20	Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.14.00	Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.21.00	Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
95.22.02	Riparazione di articoli per il giardinaggio
95.23.00	Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili
95.24.01	Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento
95.24.02	Laboratori di tappezzeria
95.25.00	Riparazione di orologi e di gioielli
95.29.01	Riparazione di strumenti musicali
95.29.02	Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette)
95.29.03	Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
95.29.04	Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso
95.29.09	Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca

96.01.20	Altre lavanderie, tintorie (non a gettone)
96.02.01	Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure
96.03.00	Servizi di pompe funebri e attività connesse
96.04.10	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)

Allegato C
(riferito all'articolo 10, comma 2, lettera b)

Attività di servizi

Ateco 2002	Ateco2007	Dizione Ateco 2007
		Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
	52.10.1	Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
	52.10.2	Magazzini frigoriferi per conto terzi
50.20.5	52.21.6	Attività di traino e soccorso stradale
63.40	52.29	Altre attività di supporto ai trasporti
		Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore
92.1/92.2	59.11	Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
92.1	59.12	Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
92.1	59.13	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
91.1/91.2	59.20.3	Studi di registrazione sonora
		Attività di programmazione e trasmissione
92.2	60.1	Trasmissioni radiofoniche
92.2	60.2	Programmazione e trasmissioni televisive
		Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
72.1/72.2/72.6	62.0	Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
		Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici
72.3/72.4/72.6	63.1	Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web
72.6/74.87/92.4	63.9	Altre attività dei servizi d'informazione
		Attività immobiliari
70.1	68.1	Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
70.2	68.2	Affitto e gestione di immobili in proprietà o in leasing
70.3	68.3	Attività immobiliare per conto terzi
		Attività legali e contabilità
74.12	69.20.1	Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile
74.12	69.20.2	Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
		Attività di direzione aziendale e di consulenza

Ateco 2002	Ateco2007	Dizione Ateco 2007
		gestionale
74.14/74.87	70.2	Attività di consulenza gestionale
		Ricerca scientifica e sviluppo
73.1	72.1	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
73.2	72.2	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
		Pubblicità e ricerche di mercato
74.4	73.1	Pubblicità
74.13	73.2	Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
		Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
74.81.2	74.20.1	Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
74.85	74.3	Traduzione e interpretariato
		Attività di noleggio e leasing operativo
71.1/71.2	77.1	Noleggio di autoveicoli
71.4	77.2	Noleggio di beni per uso personale e per la casa
71.3	77.3	Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali
		Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale
74.5	78.10	Attività di agenzie di collocamento
74.5	78.20	Attività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale)
74.5	78.30	Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane
		Servizi di vigilanza e investigazione
74.6	80.1	Servizi di vigilanza privata
74.6	80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
74.6	80.3	Servizi investigativi privati
		Attività di servizi per edifici e paesaggio
74.3	81.1	Servizi integrati di gestione agli edifici
74.7	81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
		Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
74.85	82.19	Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio
74.86	82.2	Attività dei call center
74.87	82.3	Organizzazione di convegni e fiere
74.14/74.87	82.91	Attività di agenzie di recupero crediti; agenzie di informazioni commerciali
74.85/74.87	82.99	Altri servizi di supporto alle imprese nca
		Istruzione
80.4	85.53.0	Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
80.4	85.59.2	Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale

Ateco 2002	Ateco2007	Dizione Ateco 2007
80.4	85.59.3	Scuole e corsi di lingua
80.4	85.59.9	Altri servizi di istruzione nca
74.14	85.60	Attività di supporto all'istruzione
		Sanità e assistenza sociale
	86.2	Servizi degli studi medici e odontoiatrici
	86.9	Altri servizi di assistenza sanitaria
	86.10	Servizi ospedalieri
	87.10	Strutture di assistenza infermieristica residenziale
	87.20	Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali
85.31	87.30	Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
	87.90	Altre strutture di assistenza sociale residenziale
	88.10	Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
	88.91	Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili
	88.99	Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca
		Attività creative, artistiche e di intrattenimento
92.3	90.02	Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
		Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento
92.61	93.11	Gestione di impianti sportivi
92.61	93.13	Palestre
		Altre attività di servizi per la persona
92.3/92.7	93.2	Attività ricreative e di divertimento
93.01.2	96.01.2	Altre lavanderie, tintorie
93.03	96.03	Servizi di pompe funebri e attività connesse
93.04	96.04.01	Servizi dei centri per il benessere fisico